

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA

Sede legale Via Oropa 35 - 10153 Torino, IT

C.F. e P.IVA 08857980018

www.piccolamagnolia.it - info@piccolamagnolia.it



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto dagli articoli 82 D. Lgs. 117/2017 e 26 D. Lgs. 105/2018.

Verbale Assemblea dei soci

Il giorno 5 settembre dell'anno 2023 alle ore 19.00, presso la sede legale della Piccola Compagnia della Magnolia, si è riunita l'ASSEMBLEA DEI SOCI per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore” ed ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), avallando i rilievi mossi dal RUNTS Ufficio Piemonte e provvedendo a rimuovere le incompatibilità evidenziate.
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Sig.ra Giorgia Cerruti che chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale il Sig. Angelo Pastore.

Il presidente, dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questo giorno, ora e luogo;
- La presenza di tutti soci nelle persone:
Giorgia Cerruti - CRR GRG 79D64 A479F – componente del Consiglio Direttivo;
Davide Giglio – GGL DVD 80D13 A479I – componente del Consiglio Direttivo;
Angelo Pastore – PST NGL 54D02 A859S – componente del Consiglio Direttivo;
- che l'ordine del giorno è da tutti i presenti perfettamente conosciuto ed accettato, rimossa ogni eccezione e riserva

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta e valida a deliberare su quanto riportato all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dello stesso, prende la parola il Presidente, il quale illustra agli intervenuti che, ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è stato notificato tramite PEC in data 31/07/2023 un rilievo riportante delle piccole incompatibilità nell'ambito del proprio statuto che rendono necessario l'adeguamento al fine di rimuovere tali incongruenze.

Il Presidente, quindi, illustra all'assemblea il nuovo testo dello statuto dell'associazione e l'Assemblea, dopo breve discussione, fatte proprie tutte le argomentazioni esposte dal Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti, per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione che viene allegato al presente atto (ALLEGATO A), previa lettura e verifica ai sensi di legge;
di delegare il Presidente Sig.ra Giorgia Cerruti ad apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo settore, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

GIORGIA CERRUTI



Il Segretario

ANGELO PASTORE



Agenzia delle Entrate
OP 1 di Torino - Ufficio Trib. Torino 1
Risc. n. 3118
Sede 3 Cod. Trib. 11
€ IL DIRETTORE



STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - È costituita l'Associazione denominata «Piccola Compagnia della Magnolia ETS» con sede legale in Torino, Via Oropa 35 con durata illimitata.

L'adozione di tale denominazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SCOPO

ART. 2 - L'Associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, ha come base fondamentale dell'attività associativa la diffusione, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della cultura, dello spettacolo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di tali attività culturali su tutto il territorio nazionale e internazionale.

L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri associati anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, stagioni teatrali, ecc...; promuove ed organizza corsi di aggiornamento o perfezionamento professionale di recitazione, canto, musica, animazione.

L'Associazione svolgerà attività editoriale e musicale curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, brochures, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non associati, ai fini di invogliare l'essere umano e le nuove generazioni, in particolare, alla lettura, alla visione e all'ascolto dell'arte della recitazione, del canto, della musica e dell'animazione.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ART. 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

L'Associazione potrà assumere o ingaggiare lavoratori dipendenti, artisti, consulenti, ogni altro esperto e personale specializzato anche estraneo all'Associazione, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ATTIVITA' SECONDARIE

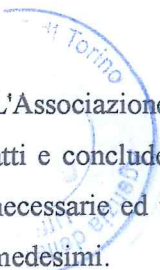
ART. 4 - Nello scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere le seguenti attività:

- a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati;
- b) partecipazione degli associati a manifestazioni o iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
- c) organizzazione o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici o a privati;
- d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali;
- e) attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazioni al pubblico o vendita di prodotti di modico valore.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.



L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

FONTI DI FINANZIAMENTO

ART. 5 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'art. 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

PATRIMONIO

ART. 6 - Il Patrimonio dell'Associazione, formato da quote associative pagate dagli associati e da materiale scenico, costumi, attrezzatura fonica/illuminotecnica – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra gli associati.

ASSOCIATI

ART. 7 - Tutti gli associati avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Potranno essere affiliati dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla motivando la deliberazione di rigetto e dandone comunicazione all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro prima convocazione.

La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con altri associati che con i terzi, e al versamento della quota associativa iniziale e a quella che verrà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, iscritti nel libro degli associati da almeno trenta giorni dalla data di convocazione dell'assemblea, avranno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi, potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.

L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e la sovranità dell'Assemblea dei soci.

Il numero degli associati è illimitato.

È esclusa la partecipazione a termine all'Associazione.

Gli associati hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.

La qualifica di associato si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro e l'onore dei singoli associati e degli amministratori, per inadempienza o con disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed i contributi versati. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di euro cinquanta (50,00) e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere soggetta a rivalutazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente agli associati interessati ad esse.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 - L'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa e tutti coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un decimo degli associati lo richieda.

L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione della convocazione può essere, altresì trasmessa per e-mail o telefax.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un preavviso di almeno 24 ore.

È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti e l'Organo di controllo;
- approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il regolamento interno, qualora istituito;
- provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri o revisori. Possono partecipare all'Assemblea gli associati iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Lo statuto può prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, così come l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a patto di poter identificare l'identità dell'associato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio può essere portato da tre fino a sette membri purché in numero dispari. Le cariche sociali non

danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'articolo 2392 del Codice civile riguardo a cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- delibera circa la quota sociale;
- vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decide il luogo delle riunioni dell'assemblea;
- redige il regolamento interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci, qualora approvato;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali avranno la durata di 3 anni e saranno rinnovabili.



RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 11 - Annualmente il Consiglio Direttivo dovrà redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività accessoria eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Almeno 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 12 - Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

La carica di componenti dell'Organo di Controllo è svolta a titolo gratuito, dura 3 anni e sarà rinnovabile.

REVISORE DEI CONTI

ART. 13 - Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta

delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

SCIoglimento

ART. 14 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone anche eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, e in particolare ad altra Associazione con finalità analoghe.

NORMA FINALE

ART. 15 - Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni di Legge vigenti.

[Signature]
Angelo Portoni

[Signature]
Domenico

